

STATUTO

CONTROVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA GARIBALDI 69

Numero REA: CO - 319927

Codice fiscale: 03533820134

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 1.839/1.171 DI REPERTORIO NOTAIO
CHIARA MARIANI

S T A T U T O

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - E' costituita una Societa' Cooperativa Sociale con la denominazione:

"CONTROVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

La Cooperativa ha sede in Como.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune.

La Cooperativa potra' istituire, su delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove o all'estero.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' a responsabilita' limitata.

DURATA

Art. 2 - La durata della societa' e' fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potra' essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci a termini di legge. In queste caso e' fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Scopo mutualistico

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana, all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 N. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Lombardia mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione

responsabile dell'impresa.

Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Nello svolgimento delle proprie attivita' la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dalla normativa in materia. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi di legge.

La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma o dipendente di lavoratori non soci.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. In particolare, la Cooperativa si propone di progettare, coordinare, realizzare e gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi socio-educativi quali:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attivita' a ciclo diurno residenziali o semi-residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficolta';
- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunita' e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire

l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

- la gestione di attivita' e di servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari sia presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti di ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalita' terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attivita' connesse di pulizia e di sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, societa' ed enti che svolgano la propria attivita' nei settori suindicati.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa e' altresì impegnata:

- a stabilire rapporti di collaborazione e convenzioni con altre societa' cooperative, con agenzie dello stato ed europee, con la regione, i comuni, le organizzazioni sindacali, gli istituti di ricerca, gli istituti universitari e ogni altro ente pubblico e privato, commerciale e non e con altre realta' esistenti che si propongano scopi analoghi;
- a divenire un punto di riferimento per quanti operino nei campi sopra elencati e che sentano di aderire agli indirizzi della Cooperativa, e a creare, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentira', occasioni di lavoro stabile, retribuito ed adeguato alle necessita' di ciascuno, per tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;
- ad ottenere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentira', un allargamento del campo d'interesse e di azione della Cooperativa in modo da essere in grado di produrre occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre piu' vari e complessi;
- ad ottenere ogni agevolazione anche fiscale e creditizia che intenda favorire la mutualita' e

l'occupazione nell'ambito della legislazione regionale, provinciale e nazionale;

- a promuovere seminari di studio, dibattiti, incontri, convegni, indagini e attivita' di ricerca sui temi attinenti agli scopi della Cooperativa;

- a pubblicare e distribuire gli scritti sui risultati delle ricerche effettuate;

- ad organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento connessi ai campi di attivita' e di intervento o ad organizzare attivita' finalizzate all'informazione e sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e delle loro famiglie.

La Cooperativa operera' attraverso progetti specifici mirati sia per tipologia d'intervento che per situazioni specifiche, con personale specializzato ed attraverso la supervisione e il coordinamento dei progetti e degli operatori, nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge.

La Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa puo' altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 N. 59 e s.m.i., e potra' altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'Organo Amministrativo e' autorizzato a compiere le

operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacita' di agire e che abbiano maturato una capacita' professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivita' lavorativa o professionale.

I soci cooperatori:

- . concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- . partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- . contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa limitatamente alla quota sottoscritta.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della Legge N. 381/91 e nei limiti consentiti dalla legge stessa.

Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro

che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa' che, per l'attivita' svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla Cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della Cooperativa, e dell'idoneita' degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente Statuto per l'ammissione dei soci operatori.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci operatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci operatori.

Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in prova devono allegare il proprio "curriculum vitae", specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova e in relazione alle sue capacita' e competenze, la durata del periodo di formazione nonche' i criteri e le modalita' della formazione professionale; quest'ultima puo' essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Ai medesimi compete il diritto agli utili, nei limiti previsti per i soci operatori, in ragione di una quota pari a un terzo di quanto a questi ultimi attribuito.

In caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole stabilite per i soci operatori.

Gli amministratori possono preferire i soci operatori effettivi, rispetto ai soci in prova, nell'instaurazione di rapporti mutualistici con la societa', e quindi riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.

I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella Cooperativa,

esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalita' dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della Cooperativa; i medesimi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545 bis Codice Civile.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla societa', con preavviso di almeno trenta giorni.

I soci in prova possono anche essere esclusi dalla Cooperativa per le cause previste dal presente Statuto, nonche' per evidente inidoneita' manifestatasi durante il periodo di formazione; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente Statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Entro il termine del periodo di prova, come stabilito dagli amministratori, che potra' variare da un minimo di un mese ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, sara' ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, che dovra' accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla Cooperativa. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purche' lo stesso intervenga prima della fine del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'Organo Amministrativo esclude il socio in prova dalla societa'.

Nel caso in cui l'Organo Amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potra', entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2528 del Codice Civile, nonche' le previsioni del presente Statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori,

in quanto compatibili.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
 - c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attivita' di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
 - d) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore, ne' superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
 - c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.
- L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta. Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si

pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde:

1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio e' persona fisica;

2) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio e' diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge puo' recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantita' di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al

socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 2532, secondo comma, Codice Civile.

Il recesso non puo' essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e societa', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potra', su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attivita' lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle partecipazioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla societa', oppure a causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attivita' sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si

fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa senza esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

g) sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale;

h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilita' a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

l) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della Legge N. 142/2001 od eventualmente previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

In caso di opposizione l'annotazione sul Libro soci dovra' essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel

patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente art. 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di ' piu' eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla societa'. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del Codice Civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) e f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa puo' compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile. Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o

l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero);
 - 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
 - 4) dalla riserva straordinaria;
 - 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto prevista dall'articolo 2525, secondo comma, Codice Civile.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 16-bis (Strumenti finanziari)

La Cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) titoli di debito con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;
- 3) strumenti finanziari, il cui rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione dei diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi degli articoli 2526, ultimo comma, e 2483 del Codice Civile, unicamente ad investitori qualificati. Contestualmente alla delibera di emissione, l'assemblea approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalita' di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 Codice Civile;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le relative modalita' di pagamento;
- d) il termine di scadenza e le modalita' dell'eventuale rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e' obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 Codice Civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 Codice Civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non puo' in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 Codice Civile.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Tribunale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al

giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente, alla costituzione di riserve indivisibili, fatta salva la possibilità di deliberare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59. In ogni caso i dividendi possono essere distribuiti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2545-quinquies Codice Civile.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b), della Legge N. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso,

secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, Codice Civile, da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalita';
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella societa';
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttivita'.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 Codice Civile dell'Organo di Controllo;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma secondo, della Legge N. 142/2001;
- e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge N. 142/2001;
- f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge N. 142/2001;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- j) ogni altro argomento ad essa riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 21 (Assemblea)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante

deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del Codice Civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati due terzi dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati un terzo più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge N. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società, la sua trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 23 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle

votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 24 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La società può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono

rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo e' stato ricostituito.

In caso di Organo Amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione, il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Art. 28 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

A tal fine il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e all'Organo di Controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la

remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea puo' anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato, anche in forma assicurativa.

Art. 32 (Rappresentanza)

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo puo' nominare Direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe al medesimo conferite, potra' conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi estranei alla societa', con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, e' eletto, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dall'Assemblea, che ne determina anche la composizione, monocratica o collegiale.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso e' rieleggibile.

Ove l'Organo di controllo venga nominato in composizione collegiale, il medesimo e' costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata.

All'Organo di controllo in composizione monocratica si applicano, in quanto compatibili, le norme sul Collegio Sindacale.

L'Organo di controllo, quando nominato, puo' esercitare anche la revisione legale dei conti ed e' quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina di un Organo di controllo, o la societa' non abbia comunque provveduto a tale nomina, puo' essere nominato

dall'Assemblea un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' nominera' uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, comma 5, dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 N. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Diritti dei soci non amministratori)

I soci che non partecipano all'amministrazione della societa' hanno diritto di ottenere semestralmente dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia purché iscritti all'albo degli avvocati o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

A tal fine dovranno indirizzare richieste scritte all'Organo Amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della societa': data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la societa' con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'Organo Amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Non potranno essere oggetto di esame le proposte commerciali (si indicano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo offerte, commesse, schede tecniche, nominativi di clienti e fornitori, condizioni commerciali).

La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'Organo Amministrativo deve predisporre

il bilancio. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'Organo Amministrativo e verranno trasmesse in copia all'Organo di Controllo, se nominato.

I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati a norma del presente articolo, che saranno tenuti all'obbligo di riservatezza.

Sarà facoltà dell'Organo Amministrativo far partecipare alle predette ispezioni un membro dell'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero un professionista di propria fiducia.

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 22 del presente Statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo

previsto per i dividendi;

c) non potra' distribuire riserve fra i soci
cooperatori;

d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della
Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle societa' cooperative a
mutualita' prevalente e, in quanto compatibili, le norme
sulle societa' a responsabilita' limitata.

Letto,

approvato e sottoscritto.

F.TO: LOCATELLI ALESSANDRA

F.TO: SARA APREA

F.TO: ANGELO NAVA

F.TO: NICOLAS GIULIANO PICCOLO

F.TO: LUCA POLITI

F.TO: GIANMARIA VERNICE

F.TO: VICTORIA REJTO

F.TO: CHIARA MARIANI NOTAIO.

In termine utile di registrazione.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Como,

nel mio studio, li' 16 (sedici) luglio 2014
(duemilaquattordici).